

STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: *(Ente del Terzo Settore) - ETS - "PORTAPERTE" - ODV - (Organizzazione Di Volontariato)* -, da ora in avanti denominata "associazione", con **sede legale** nel Comune di Caltagirone (CT) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

1. (lett. A D.lgs) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8, novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. (lett. L D.lgs) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3. (lett. U D.lgs) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, bene e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e, in particolare:

- a) la creazione di **market solidali** di cibo e generi di prima necessità: gli utenti potranno recarsi ai punti di distribuzione previa segnalazione comprovata. Le segnalazioni potranno pervenire da privati e/o da enti territoriali pubblici/privati che svolgono attività sociali di sostegno (*Comune, Parrocchie, Caritas, associazioni ODV - APS...*) previa verifica e accertamenti del caso. L'associazione attiverà esperienze diffuse di percorsi partecipati, coinvolgendo le imprese private, le quali doneranno i generi alimentari e di prima necessità, per fronteggiare insieme i problemi quotidiani: ripensare i servizi insieme alle imprese attraverso un sistema di pratiche partecipative.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, l'organizzazione di eventi o attività finalizzate allo scopo - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I **soci** sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. La presentazione della domanda deve essere controfirmata da almeno altri due soci che garantiscano della condotta dello stesso. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione definitiva del nuovo socio.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione perde la qualifica di associato.

La qualifica di associato viene meno anche nei seguenti altri casi:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per causa di morte;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- morosità per mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e formalmente comunicata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di difendersi e presentare controdeduzioni.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto al rimborso delle quote associative versate né vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l' Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l' Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per altri 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a chi di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora si concretizzino le condizioni previste dalla legge che ne richiedono lo specifico adempimento, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito *internet* gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora vi sia previsione di legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito *internet* il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli **associati**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei **volontari**, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Consiglio Direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Organo di controllo**, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali **altri organi associativi**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta fatta pervenire almeno 5 giorni al Consiglio Direttivo il quale concorda con il richiedente il luogo, la data e l'ora dell'accesso ai libri.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Entrata in vigore)

Il presente statuto avrà piena ed effettiva efficacia nel momento in cui avverrà la definitiva iscrizione di ETS – PORTAPERTE – ODV nel Registro Unico del Terzo Settore, fino ad allora varranno tutte le condizioni attualmente previste.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno **2021** il giorno **19 marzo** alle ore 17,00 ,in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 18.03.2021 alle ore 17,30, Caltagirone, presso la sede sociale di via Cappuccini 106, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura e approvazione del novo statuto secondo i criteri del nuovo D. Lvo 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del terzo settore).

L'assemblea dei soci chiama a presiedere l'odierna riunione la socia Cinzia Di Gregorio nonché vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea precisa che, previo accordo sulla chat dell'associazione, l'assemblea è stata anticipata alle ore 17,00 per un sopraggiunto impegno personale della stessa e, quindi, dà atto dell'avvenuta regolare convocazione ricevuta da tutti i soci aventi diritto:

1. Basilotta Sebastiano
2. Ciano Tilde
3. Ciano Giuseppe
4. Ciano Marina
5. Cultrona Teresa
6. Di Bernardo Angela
7. Di Gregorio Cinzia
8. Floridia Gesualdo
9. Malfa Marcella
10. Rocuzzo Sebastiano

Ciano Giuseppe e Floridia Aldo hanno dato delega rispettivamente a Ciano Marina e Rocuzzo Sebastiano.

Assente il presidente in carica Basilotta Sebastiano e il socio Malfa Marcella.

Il Vice Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri, dichiara aperta ed atta a deliberare, ai sensi del vigente Statuto, la riunione dell'Assemblea straordinaria dei soci e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Teresa Cultrona.

Passa quindi all'esame dell'argomento all'ordine del giorno.

Dà lettura dello statuto preventivamente inviato a tutti i soci a mezzo e mail.

Dopo ampia ed articolata discussione, l'Assemblea straordinaria dei soci approva all'unanimità il nuovo Statuto, precisando che il medesimo avrà piena efficacia non appena sarà istituito il relativo registro - R.U.T.S..

Quindi, considerata la temporanea indisponibilità del Presidente in carica a poter adempiere alle attività conseguenti all'approvazione del nuovo statuto, dà mandato al Vice Presidente Di Gregorio Cinzia di provvedere per quanto di competenza.

Dopo di che, non essendovi altro su cui deliberare, il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.15.

Il Segretario

Teresa Cultrona

Il Vice Presidente

Di Gregorio Cinzia

I Consiglieri:

- CIANCIO MARINA

Alcino Ciano

- CIANCIO TILDE Tilde Ciano
- MALFA MARCELLA _____
- DI BERNARDO ANGELA Angela Di Bernardo
- ROCCUZZO SEBASTIANO Sebastiano Rocca
- CIANCIO GIUSEPPE Giuseppe Ciano per delega
- FLORIDIA GESUALDO Gesualdo Floridia per delega

